



Arcidiocesi di Trento

**CONSULTA DIOCESANA**  
**delle**  
**AGGREGAZIONI LAICALI**

**STATUTO**

marzo 2002

È costituita nell’Arcidiocesi di Trento la Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali, con sede in Trento, piazza Fiera, 2.

È luogo di riferimento, di confronto, di comunione e di corresponsabilità tra le varie aggregazioni, gruppi, associazioni, movimenti ecclesiali.

La Consulta è formata esclusivamente da persone designate dalle rispettive aggregazioni laicali e si propone di favorire:

- la mutua conoscenza e stima, il dialogo, la valorizzazione dei carismi dei movimenti e delle varie aggregazioni laicali presenti in diocesi e lo scambio di esperienze tra di essi;
- il confronto di idee e di valutazioni alla luce del Magistero della Chiesa, la maturazione di un pensiero comune su particolari problemi sociali ed ecclesiali, soprattutto concernenti il rapporto Chiesa-Mondo;
- la promozione e il coordinamento di iniziative comuni su problemi emergenti;
- la collaborazione e la partecipazione ai programmi pastorali della diocesi.

Si propone altresì di:

- farsi promotrice di iniziative unitarie di sensibilizzazione della comunità ecclesiale e di quella civile su particolari tematiche nelle quali l’impegno dei laici di ispirazione cristiana favorisce l’assunzione di responsabilità di fronte a scelte importanti.

Possono far parte della Consulta le aggregazioni dei laici a base associativa e con diffusione diocesana secondo i criteri stabiliti dalla S. Sede e dalla CEI<sup>1</sup> e cioè:

- gruppi, associazioni, movimenti riconosciuti dall’Autorità ecclesiastica,
- aggregazioni ecclesiali e associazioni laicali dichiarate di ispirazione cristiana.

---

<sup>1</sup> cfr. can. 216 “*Christifideles laici*” n.31  
CEI, “*CRITERI DI ECCLESIALITÀ DEI GRUPPI*” N. 15 B,C

Si viene ammessi a far parte della Consulta su loro domanda indirizzata al comitato di presidenza, che decide in merito, sentito l'assistente.

Il Vicario episcopale per i laici è di diritto assistente della Consulta e fa parte del comitato di presidenza.

Gli associati cessano di appartenere alla Consulta per dimissioni o decadenza.

La decadenza è pronunciata dal comitato di presidenza con delibera motivata, sentito l'assistente.

---

## *art. 4.*

## *ORGANI DELLA CONSULTA*

---

Gli organi della Consulta sono:

- a. l'assemblea
- b. il comitato di presidenza
- c. il presidente

---

## *art. 5.*

## *L'ASSEMBLEA*

---

1. L'Assemblea è costituita da due rappresentanti per ognuna delle aggregazioni che fanno parte della Consulta, di cui solo uno con diritto di voto. I rappresentanti vengono designati dalle rispettive aggregazioni con modalità proprie; la durata del loro mandato è stabilita da chi li ha designati, ma non può essere senza limiti di tempo. L'assenza ingiustificata per 4 volte consecutive, comporta la decadenza del mandato.
2. L'Assemblea ha il compito di:
  - definire il programma di attività della Consulta e verificarne l'esecuzione;
  - approvare eventuali documenti che esprimono gli orientamenti della Consulta;
  - eleggere i membri del Comitato di presidenza, votando tre nomi su cinque.
3. L'Assemblea viene convocata normalmente 4 volte all'anno, in date da fissare all'inizio dell'anno pastorale. Può essere riunita in via straordinaria anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei rappresentanti.

Le riunioni si svolgono secondo l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza e inviato tempestivamente ai singoli membri. È opportuno che gli argomenti all'ordine del giorno vengano prima discussi all'interno delle singole aggregazioni. Argomenti possono essere proposti alla Presidenza anche da parte dell'Assemblea, di singoli rappresentanti e di responsabili delle aggregazioni.
4. Se una votazione fosse necessaria, occorrerà sempre la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e presenti.

5. Di volta in volta, a seconda delle tematiche, la Presidenza può invitare all'Assemblea persone esterne alla Consulta in qualità di esperti.

---

## art. 6.

## COMITATO DI PRESIDENZA

---

La Consulta è servita da un comitato di presidenza, eletto dall'assemblea, composto da 5 membri, scelti tra gli associati, che dureranno in carica cinque anni e possono essere rieletti per un secondo mandato. La Presidenza può cooptare altri membri qualora risultassero utili al suo miglior funzionamento organizzativo.

Tra i membri del comitato l'Arcivescovo sceglie il presidente su proposta del Vicario episcopale dei laici.

Il comitato ha il compito di:

- preparare le assemblee, stabilirne l'ordine del giorno, redigere i verbali ed eventuali comunicati stampa;
- promuovere l'attuazione delle decisioni assembleari;
- tenere i collegamenti con le varie aggregazioni;
- promuovere e seguire i lavori di eventuali commissioni;
- decidere sulle richieste di ammissione alla Consulta, inteso l'assistente;
- tenere i collegamenti con gli organismi diocesani, la Consulta del Triveneto e quella nazionale.

Il comitato potrà affidare incarichi agli associati o a terzi, specificandone i compiti. Può promuovere commissioni temporanee o permanenti allo scopo di studiare problemi e attuare iniziative assembleari in settori specifici, cooptando anche persone esterne in qualità di esperti e collaboratori. Tali eventuali commissioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

---

## art. 7.

## il PRESIDENTE

---

Presidente della Consulta è un laico, assistito dal comitato di presidenza.

Ha il compito di:

- scegliere un vice-presidente tra i membri del comitato;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- partecipare di diritto al Consiglio pastorale diocesano;
- cercare le risorse per iniziative o manifestazioni particolari.
- Il presidente - o in sua assenza o impedimento il vice-presidente - rappresenta la Consulta, ha la legale rappresentanza e dà esecuzione alle delibere del comitato di presidenza.

---

art. 8.

DOCUMENTAZIONE

---

Verbali, corrispondenza e altri documenti vengono conservati, con proprio archivio, nell'Ufficio per i Laici presso la Curia diocesana. Tale ufficio presta il supporto tecnico al comitato di presidenza e se ne assume le spese.

---

art. 9.

NORME

---

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia, alle esortazioni, decreti e indicazioni dell'autorità ecclesiastica<sup>2</sup>.

Approvato per un quinquennio.

Trento, 13 marzo 2002

+ Luigi Bressan  
Arcivescovo di Trento

+ 

---

<sup>2</sup> Per il Magistero della Chiesa, in particolare si fa riferimento al decreto conciliare "*Apostolicam actuositatem*", all'esortazione apostolica "*Christifideles laici*" e alla lettera apostolica "*Novo millennio ineunte*" di Giovanni Paolo II; CIC can. 225-231; 298-329.

Si vedano anche le "*Costituzioni sinodali*" del XIX Sinodo Tridentino (1986), 1,24,84-86.